

Pubblico impiego. Regime diverso dal privato per comunicare assunzioni e proroghe

Disciplina su misura per i contratti alla Pa

Arturo Bianco

Reduzione e semplificazione degli adempimenti formali che le Pubbliche amministrazioni devono rispettare nel momento in cui effettuano assunzioni di personale e rafforzamento degli obblighi di pubblicità delle informazioni sul trattamento economico dei dirigenti, con la irrogazione di una sanzione in capo agli inadempienti. Sono queste le novità dettate dall'articolo 5 del testo definitivo del collegato. Le nuove disposizioni non modificano le prescrizioni contenute nel testo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Le nuove norme sulle comunicazioni relative ai rapporti di **lavoro** prendono atto della natura peculiare del rapporto di **lavoro** subordinato con le Pa, in particolare per la inesistenza o comunque la assoluta marginalità dei fenomeni di **lavoro** nero o sommerso e, di conseguenza, vanno nella direzione dello snellimen-

to e della semplificazione degli adempimenti, creando un sistema differenziato rispetto alle regole che si applicano al **lavoro** privato. Mentre vengono ulteriormente rafforzati gli obblighi di pubblicità imposti sulla comunicazione del trattamento economico e di altre informazioni relative ai dirigenti pubblici, sulla scorta della forte spinta che il ministro Brunetta ha impresso per garantire la massima trasparenza delle attività delle Pa, prevedendo peraltro una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e dando alla Funzione pubblica gli strumenti per potere arricchire le sue banche dati.

Alle Pubbliche amministrazioni si applicherà, dalla data di entrata in vigore della norma, un regime diverso da quello che è previsto per le aziende private relativamente alle comunicazioni sui rapporti di **lavoro**, cioè le assunzioni, le proroghe, la trasformazione e la cessazione. I commi 1 e

4 dell'articolo 5 prevedono che i datori di **lavoro** pubblici debbano comunicare queste informazioni entro il ventesimo giorno successivo alla data in cui si è verificato «l'evento». Tale vincolo si applica sia ai rapporti di **lavoro** subordinato, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, sia ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Si deve ricordare che la disciplina attualmente in vigore stabilisce invece che le comunicazioni delle assunzioni debbano essere effettuate entro il giorno precedente e le altre entro i cinque giorni successivi. Tale disciplina continuerà a essere applicata ai datori di **lavoro** privati e agli enti pubblici economici.

Un'altra forma di semplificazione è introdotta dal comma 3 per le comunicazioni che i datori di **lavoro** pubblici devono dare ai dipendenti neo assunti. Si stabilisce che le informazioni che si devono dare al lavoratore sulle condizioni relative al rapporto di **lavoro** possano essere soddisfatte, in forma molto più agile, tramite la consegna di una copia sia della comunicazione di instaurazione del rapporto di **lavoro** sia del contratto individuale di **lavoro**. Tale

consegna dovrà avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione. In tal modo le Pa sono "liberate" sia dalla incombenza di provvedere a ulteriori adempimenti sia da quella di dovere rispettare termini assai brevi.

Le Pa, stabilisce il comma 2, devono comunicare in forma telematica al Dipartimento della Funzione pubblica le informazioni che devono essere pubblicate sul sito internet dell'ente in materia di trattamento economico dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, di loro recapiti telefonici e di posta elettronica d'ufficio, di loro curricula, nonché dei tassi di assenza e di presenza dei dipendenti distinti per singoli uffici dirigenziali (cioè le notizie volute dalla legge 69/09). Tali informazioni saranno utilizzate dalla Funzione pubblica per alimentare le banche dati del pubblico impiego. Viene inoltre prevista una specifica sanzione nel caso di inosservanza della prescrizione: se ne deve tenere conto, in modo negativo, nella valutazione della performance individuale dei dirigenti inadempienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

